# EDITTI

*E*

# LETTERE PASTORALI

FATTE DA' VESCOVI, E CAPITOLI DELLE CHIESE DI PORTOGALLO

Per sospendere la facoltà di Predicare, e Confessare

A I RELIGIOSI

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

*RACCOLTA PRIMA.*

IN LUGANO, MDCCLX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

# AVVISO

## *Dello Stampatore.*

Essendomi capitate varie ordinazioni, e Lettere Pastorali di alcuni Vescovi, e Capitoli delle Chiese di Portogallo sulle materie presenti, hò creduto di far cosa grata al Pubblico col dar tosto alla luce questa *prima Raccolta*; che sarà seguita da una seconda, e forse anche da una terza, a misura, che anderanno cipitando di là, e saranno tradotte dal linguaggio Portoghese nell' Italiano.

# EDITTO

## *DELL' EMINENTISSIMO MONSIGNOR*

## GIUSEPPE CARDINALE

## PATRIARCA DI LISBONA.

*Joseph Cardinalis Patriarca* II. *Lisbon.*

PEr giusti motivi, che sono a noi noti, e di gran servizio di Dio, e del pubblico, sospendiamo dall' esercizio di confessare, e di predicare in tutto questo nostro Patriarcato i Padri della Compagnia di Gesù per adesso, e insino a tanto, che non ordineremo il contrario. Ed acciocchè arrivi alla notizia di tutti, ordiniamo, che si spedisca il presente Editto, il quale si affiggerà ne' luoghi pubblici di questa Città, e Patriarcato. Dato nel Palazzo della nostra Residenza colla nostra firma: e sigillo a di sette di Giugno dell'anno 1758.

J. Cardinale Patriarca di Lisbona
*d' ordine di sua Eminenza*
Cristoforo de Rocha Cardoso.

LET-

# LETTERA
## PASTORALE

*Del Capitolo della Chiesa di Elvas in Portogallo* Sede vacante, *in esecuzione della lettera Reale dei 19. Gennajo 1759., per distruggere, e annientare gli errori empj, e sediziosi, che i Gesuiti hanno seminati in questi Reami.*

I Decani, dignità, Canonici, e Capitolo della Santa Chiesa Catedrale di questa Città, e Vescovato d' Elvas, *Sede vacante*, a tutti i nostri sudditi, Diocesani di questo Vescovato, che vedranno la presente lettera Pastorale, e che ne avranno cognizione, salute, e pace nel nostro Signor Gesù Cristo.

Facciamo sapere, che il debito della Carità Pastorale, che noi esercitiamo in questo giorno, obligandoci di vegliare sopra tuttociò, che risguarda i fedeli di questa Dioceſi confidati alla nostra spirituale condotta, affinchè sian tenuti lontani da pascoli infetti, e nudriti non siano con dottrine pestilenti; ed essendo per altro assicurati sì per la notizia particolare, che noi stessi ne abbiamo, sì per la pubblica notorietà, che i Religiosi della *Compagnia di Gesù* le insegnano con errore deplorabile, e le riducano alla pratica con esempio perniciosissimo; noi dobbiamo impiegare tutte le nostre sollecitudini a troncare, e distruggere una dottrina, il di cui veleno è sì pericoloso, e che si è già di troppo accreditato con effetti sacrile-

 ghi,

ghi, che noi non abbiamo potuto vedere senza grande orrore.

Per queste cagioni non avendo noi nulla più a cuore, che di preservare i Diocesani di questo Vescovato, noi abbiamo sospesi, e teniamo per sospesi da qualunque esercizio di Confessare, e predicare, i Padri *della Compagnia di Gesù* in tutta l' estensione di questo Vescovato, anche nelle loro proprie Chiese: proibiamo ad essi d'insegnare, sia in pubblico nelle Cattedre, ove erano soliti d'insegnare in qualità di Professori, sia in particolare in qualsivoglia maniera, sussistendo il caso presente. Proibiamo inoltre a tutti i Diocesani sudditi di questo Vescovado, sotto pena di scomunica maggiore da incorrersi *ipso facto lata sententia*, di udire, o di prendere le lezioni de' suddetti Padri.

Ed affinchè le presenti prevengano alla cognizione di tutti, noi ordiniamo, che ne siano spedite le copie segnate da noi colle formalità ordinarie, e sigillate col sigillo delle nostre armi, per essere affisse in tutti i soliti luoghi. Dato in questa Città di *Elvas* nella nostra sala Capitolare li 12. Febbrajo 1759.

*Io P. Pereira Scrittore della Camera Episcopale ho scritta la presente.*

✠ Sottoscritto, I. C. de Lara Decano. A. L. Pereira d'Abreu, Canonico Segretario.

LET-

# LETTERA
## PASTORALE.

*Dell' Eccellentiſſimo, e Reverendiſſimo Collegio della Santa Chieſa di Lisbona, ſede Vacante, per diſtruggere, abolire, ed annientare gli errori ſediziosi, che i Religioſi della Compagnia di Gesù hanno ſeminati tra i popoli di queſti Reami: con un colpo d' occhio di tali errori riguardo le uſurpazioni fatte dai PP. Geſuiti dei dominj dell' America Portogheſe, e Spagnuola.*

Noi Primari, Presbiteri, e Diaconi *Sanctæ Lisbonenſis Eccleſiæ Principales, ſede Patriarcali Vacante &c.* a tutte le Perſone Eccleſiaſtiche, e Secolari di queſto Patriarcato ſalute, e Pace.

AVendoci fatto ſapere Sua Maeſtà Fedeliſſima con Lettera ſegnata di proprio Real pugno li 16. Dicembre dell' anno ſcorſo, che la Divina Provvidenza aveva preſervata la ſua Reale Fedeliſſima Perſona dall' orrendo, ed eſecrabile inſulto, che ſimile non ſi legge negli Annali del Portogallo, con cui crudeliſſimamente, e barbaramenre ſi preteſe privarci della ſua prezioſiſſima Vita il dì 3. Settembre paſſato; ſubito per riconoſcenza di sì ſegnalato beneficio ſi reſero da Noi le dovute grazie all'Onnipotente Iddio nella noſtra Santa Chieſa Patriarcale, e fu ordinato da Noi, che lo ſteſſo ſi faceſſe colle maggiori ſolennità in tutte le altre Chieſe del Patriarcato.

Procedendosi in seguito alla perquisizione de' Delinquenti, e complici di quell' abbominevole, ed esecrando delitto per dar loro il dovuto gastigo, che servisse agli altri di esempio, piacque alla medesima M. S. farci sapere, che il riferito insulto era fondato, ed era un prodotto di erronee dottrine morali condannate già da' Sommi Pontefici, nuovamente messe in pratica, e insegnate per persuadere ai scellerati Aggressori esser lecita la turpe, ingiusta, a barbara azione, che commisero; e ci raccomandò, che per quanto fosse in nostro potere, procurassimo di sradicare, e allontanare dal Gregge soggetto a questo Patriarcato tali perniciosissime dottrine con la seguente lettera de' 19. Gennajo dell' anno corrente.

*Primarj, Principali, e Collegio, Sede vacante della Santa Chiesa di Lisbona, Amici. Io il Re. Salute.*

*Colle due Copie inserte, le quali essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli Originali, dalli quali sono state estratte, e resterete informati della Sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gennajo, fu pronunziata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro i Rei del barbaro, e sacrilego eccesso intentato contro la nostra Real Persona nella notte successiva de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato; come altresì verrete ragguagliati degli Ordini interini, che facemmo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della*

*la*

*la Casa di Porto; e ciò ad unico oggetto di raffrenare in parte i Religiosi della Compagnia di Gesù, il di cui rilasciato governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla sopraddetta Sentenza, essendosi abusati i detti Religiosi de' Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di quei delinquenti, che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abbominevol fine degli esecrandi mezzi, che per ottenerlo aveano reiterate volte praticati in altri casi simili; conforme sono stati quelli di disseminare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministerj, il medesimo pestilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, delle antievangeliche Dottrine, le quali come ereticali, empie, sediziose, e distruttive della Carità Cristiana, della Società civile, e della quiete pubblica dei Regni, e Stati, erano state condannate, anatematizzate, e proscritte dalla Chiesa di Dio, principalmente dai Sommi Pontefici Alessandro VII., ed Innocenzo XI., suggerendo i medesimi Religiosi, e facendo praticare, tra molti altri delli sopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Appostolica, specialmente quelli, che si trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inserto. E siccome si è manifestato, non solamente attesa l'evidenza delle prove, su le quali fu fondata la sopraddetta sentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla nostra Real presenza, e confermati con egual certezza, che i sopraddetti Religiosi, per oggetto principale delle di loro clandestine macchine, si erano proposti d'infettare colla peste di*

*sì perniciose Dottrine, non solamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, sorprendendo in esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con suggestioni impercettibili, e sinistre dalli loro primi, e principali obblighi della carità verso il prossimo, e della soggezione al Trono come Cristiani, e come Vassalli: Perciò, senza frapporre maggior dilazione, abbiamo stimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che essendo voi informati del velenoso pascolo, che la malignità ha preteso dare alle vostre pecorelle, col vostro Pastorale officio possiate distruggerlo di sorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì pascolate umilmente, e salutevolmente ne' campi, che coltivarono i più zelanti, ed esemplari Operarj Evangelici della vigna del Signore.*

*Dato nel Palazzo detto della Madonna di Ajuda, li 12. Gennajo 1759.*

IL RE'.

E risultando dalla suddetta lettera Regia, che gli errori empj, e sediziosi suscitati in questo Regno sono i seguenti: Primo: *Che quello il quale volesse rovinare qualsivoglia persona, o Governo ec.* ( come nel Sommario alla pag. 1. di questo Compendio. )

Perciò considerando noi con il più gran sentimento, non senza estremo dolore del nostro cuore, che vi sia stata persona, o persone, che dimenticatesi intieramente de' precetti Evangelici, della Tradizione, de' Concilj, e Costituzioni Appostoliche, e dell' unanime consenso de' Santi Padri

( ab-

( abbandonando quella soda dottrina, con cui deve germogliare la Chiesa di Dio per il buon governo del Popolo Cristiano sotto l'infallibilità della Chiesa Cattolica Romana, sempre vigilante in estirpare gli errori, co' quali il comune nimico tenta incessantemente introdurre impurità ne' suoi dogmi ) insegnano, praticano, e persuadono opinioni già proscritte, condannate, e riprovate dalla Sede Appostolica come erronee, sediziose, temerarie, scandalose, e colle altre qualificazioni espresse nelle medesime censure; e dovendo Noi, per quanto è in nostro potere, cooperare, a fin che tali errori non si spargano fra i sudditi di questo nostro Patriarcato, e far sì, che si conservi fra' loro la più pura, e sana credenza, Religione, pietà Cattolica, Società civile, obbedienza costante, e venerazione a'Principi, e Superiori, acciocchè possano conseguire quelle felicità eterne, e temporali, nelle quali è stabilita la Monarchia Cattolica: Per ottenere un tanto bene dobbiamo primieramente ricorrere a Dio Signor nostro, e pregare la sua somma bontà, che si degni di conservare in questo Regno la Fede la più pura; un'inviolabile osservanza delle determinazioni Pontificie, un amore vero, e costante verso il legittimo Principe, e Superiori, nel che ci siamo sempre tanto distinti, e liberarci da quelle perniciosissime massime, idee diaboliche, errori esecrandi, e sinistre intenzioni opposte alla Religiosa osservanza di nostra S. Fede. Ordiniamo pertanto a tutti i nostri Sudditi, e raccomandiamo a tutti i Regolari, che vogliano incessantemente pregare l'Altissimo ne'loro Sagrificj della Messa, Uffiecj Divini, ed altri esercizj Spirituali, affinchè non voglia permettere, che si

rin-

rinnovino errori, anzi che faccia, che restino in-
tieramente estirpati, e che rimanga stabile la Fe-
de, e la Religione, che è fra di noi tanto in
pregio. Ed affinchè per mezzo del castigo, e del-
la pena si possano più facilmente tenere lontane
tali perniciose, detestabili, e malsonanti dottrine,
colla presente dichiariamo, che tutte le riferite
proposizioni si trovano proscritte, e condannate
come erronee, sediziose, empie, malsonanti, scan-
dalose, e in tutto opposte alla dottrina Evangeli-
ca, alla purità della nostra Santa Fede, e ordi-
niamo a tutte, e singole Persone di questo Patri-
arcato di qualunque stato, e condizione, che non
abbiano ardire d' insegnare, praticare, o persua-
dere dottrina alcuna di quelle suddette, condanna-
te da' SS. Pontefici. Ordiniamo ancora sotto pe-
na di Scomunica *latæ sententiæ*, a tutti i nostri
sudditi, non solo di fuggire qualunque persona,
che sapranno, che pratichi, o insegni i suddetti
errori; e di non comunicare con quella, ac-
ciocchè insensibilmente non restino contaminati
dalle sue perniciose, e riprovate massime; ma che
scoprendo tali persone, debbano denunciarle a i
nostri Ministri deputati in tutto il Patriarcato per
ricevere dette denuncie, i quali dovranno comu-
nicarcele, affinchè noi possiamo con tutta l'atten-
zione, e vigilanza procedere contro di quelle
*prout de* Jure. Raccomandando ciò efficacemente,
affinchè si possano una volta distruggere, aboli-
re, e sradicare tali abbominevoli dottrine opposte
alla Religione, e alla quiete spirituale, e tempo-
rale de' nostri sudditi. E perchè venga alla notizia
di tutti questa nostra Lettera Pastorale, ordinia-
mo, che sia pubblicata, ed affissa in tutte le
Chie-

Chiese, e Monasteri di questo Patriarcato, con proibizione di levarla sotto pena di Scomunica.

*Datum Lisbonæ sub signis trium nostrum in ordine Priorum, & sub sigillo Sanctæ Lisbonensis Ecclesiæ die 19. Februarii 1759.*

*D. Princ. Portugall. D. L. Princ. Leitao.*
*R. Princ. de Moura.*

*Silva.*

D'ordine dell'Eminentiss., e Reverendiss. Collegio
*Cristoforo de Rocha-Cardosa.*

---

*Capo d'occhio degli errori dei P.P. Gesuiti riguardo l'usurpazione fatta da essi dei Dominj dell'America Portoghese, e Spagnuola.*

A cinque punti, o errori principali possono ridursi i mezzi abusivi, de'quali si sono serviti i Religiosi della Compagnia di Gesù per usurpare i Dominj dell'America Portoghese, e Spagnuola, e mantenersi nella detta usurpazione.

## PRIMO PUNTO.

*Usurpazione della libertà degl'Indiani.*

OSserva il Puffendorfio nel *lib.* 3. del diritto della natura, e delle Genti *C.* 2. §.8., che l'orgoglio de'Greci era montato a questo punto di arroganza, di credersi, contro tutti i lumi del jus naturale, il solo popolo libero sopra la terra, e risguardare le altre nazioni come barbare, e schiave per natura. Questa ingiusta, e falsa opinione, che

che lo stesso Dottor Protestante condanna, e riprova in una nazione infedele priva della cognizione del vero Dio, è la medesima, che i *Religiosi della Comp. di Gesù* realizzano colle loro asserzioni, e colla pratica di più anni, sotto il pretesto medesimo di risguardare come barbari gl' Indiani delle due Americhe; mentre per altro ella è una verità costante, che gl' Indiani sono liberi per natura: verità sì conforme al diritto naturale, e divino, che provata con più testi, e autorità di molti Dottori, come dimostra il *Solorzano* nel suo Trattato *De jure indiarum T.* 1. *l.* 3. *l.* 7. *N.* 31., *e* 35.

Così l'hanno dichiarato i Sovrani Pontefici Alessandro VI., Paolo III., e Clemente VIII. al rapporto del medesimo Solorzáno ivi *N.* 34. 54., *e* 55.: e nella più espressa maniera Benedetto XIV. con una Bolla piena di bellezza, e di eleganza dei 10. *Decembre* 1741. Così l'hanno deciso i Re di questo Reame, conformandosi alle suddette Bolle con leggi moltiplicate, l'anno 1570. 1587. 1595. 1609. 1647. 1655. 1680., le quali furono recentemente confermate dal Sovrano Regnante nel preambolo della legge fatta su questa materia li 6. *Gennajo* 1755. I Re Cattolici di Spagna non sono stati meno attenti, come apparisce da più leggi, ove dichiarano ugualmente la loro pietà, e la loro saggezza, e fondate sapra i motivi medesimi, dopo la prima Istruzione, che fu data a Cristo-Valcolon riferita dallo stesso Solorzano *lib.* 3. *l.* 6. *Num.* 6. 28. 29. 30. 31. 33. 34., *e Cap.* 7. *N.* 55. 56. 57. 58. 59. Frattanto a dispetto del diritto naturale, e divino, malgrado le Costituzioni Appostoliche, e tante leggi emanate dalla autorità

Rea-

Reale, la cupidigia dei medesimi Religiosi della Compagnia di Gesù ha prevaluto fino a'giorni nostri, per ritenere nella schiavitù gl'Indiani, e pervenire ai fini sciagurati, che terminano di manifestare sotto de' nostri occhi con una maniera sì degna di lagrime.

## SECONDO PUNTO.

### *Usurpazione della proprietà dei beni degl' Indiani.*

LA proprietà dei beni appartiene al diritto naturale, e delle genti. Così il Puffendorfio *loc. cit. lib.* 4. *l.* 4. si vegga tutto il Capo bene spiegato nel §. 14. Questo diritto di proprietà appartiene incontestabilmente agl' Indiani, siccome essendo i primi abitatori, e possessori naturali delle terre, che occupavano avanti la conquista che ne fu fatta sopra di loro. Su questi principj infallibili, e su questi solidi fondamenti si sono stabilite le leggi di Portogallo, e di Spagna.

E'certo, che le leggi di Spagna vietarono di levare agl'Indiani le terre, che possedevano ne'tempi, che erano ancora infedeli, o prima della conquista: le medesime leggi ordinarono, che non si caricassero di tributi, o imposizioni quelle prime possessioni. Così lo rapporta il Solorzano *lib.* 2. *della politica Indiana C.* 19. §. 90., e nel *T.* 2. *de jure Indiarum lib.* 2. *l.* 1. *N.* 23., che non si trasportassero i medesimi Indiani per forza, nè con violenza dalle loro terre naturali in altre terre lontane. Veggasi il medesimo Solorzano *de jure Indiarum T.* 2. *l.* 1. *C.* 5. *N.* 61. *e* 62. *e Cap.* 14. *n.* 88. *e* 89.

Le

Le leggi di Portogallo hanno in vista il medesimo oggetto, come apparisce dalle leggi indicate nelle riflessioni sopra l'artic. della Cedola del 1. di Aprile 1680. l'articolo 14. rapportandosi espressamente, essendo stato di più inserito nella legge dei 6. di Giugno 1755. per essere esattamente osservato.

Così pure l' hanno deciso le Bolle de' Sommi Pontefici riferite nelle riflessioni sul sopraddetto articolo; e questa verità non può soffrire alcun dubbio; perchè il dominio de' beni essendo il primo effetto della libertà delle persone, gl' Indiani non possono esserne privati contro la loro volontà, essendo liberi nelle loro persone, seguendo tutti i diritti.

## TERZO PUNTO.

### *Usurpazione delle cure perpetue riguardo de' medesimi Indiani.*

IL Dottor Solorzano *T.* 2. *l.* 3. *de jure Indiarum l.* 16. *n.* 1. 35. 36. 38. 39. 40., *e* 41., prova con più testi, e coll' autorità di un gran numero di Dottori la proibizione fatta ai Gesuiti, in quanto Regolari, di ottenere beneficj Curati. Il medesimo Dottore ivi *n.* 2., *e* 7. prova, che in conseguenza della proibizione, bisognò, che i Re dei due Regni otteneßero dai Sommi Pontefici Leone X. Adriano VI. Paolo III., Clemente VII., e Pio V. le dispense necessarie ai Regolari, per amministrare, come Curati, i Sacramenti agli Indiani, durante il solo tempo, in cui non vi fosse un numero sufficiente di Chierici secolari per adempiere

le

le medesime funzioni: essendo state accettate le Bolle de' suddetti Pontefici, ed eseguite in questo spirito coi decreti dei Re di Portogallo, e di Spagna, come il medesimo Autore prova ampiamente nel *T. 2. lib. 3. C, 16.*, ne risulta, che l'amministrazione de' suddetti Religiosi, essendo *precaria*, e ai diritti solamente de' Chierici secolari, in loro mancanza; così tosto, che il numero sufficiente di questo sarà riempito, i Curati Regolari (devono ritirarsi nei loro Chiostri per principio di coscienza, oltre più altre ragioni di politica, e di convenienza, che il medesimo discute accuratamente, ne' luoghi citati, e nella *Politica Indiana lib. 4.* si può giudicare da ciò del gran potere, o piuttosto della grand'arte, per cui i suddetti Religiosi si mantengono fino al presente in quelle Parrocchie contro le leggi divine, ed umane, per farvi sollevare, e rivoltare gl' Indiani contro dei loro Re, e Padroni naturali, anzichè procurarvi il servigio di Dio: condotta inaudita, e incredibile ai tempi del Solarzano, e più anni dappoi fino ai giorni presenti, ne' quali la notorietà pubblica ha posti codesti fatti nella maggiore evidenza.

## QUARTO PUNTO.

*Usurpazione del Governo temporale dei medesimi Indiani.*

Viene strettamente proibito a tutti i Curati regolari di meschiarsi nel governo temporale o politico delle Missioni. Questo divieto è espressamente marcato nella Bolla *Sacro-sancti Apostolatus* di Alessandro VII., che è la 46. secondo l'ordine del Bollario Romano, e rinnovata con quella di Clemente IX. *in excelsa n.* 38. nel medesimo Bol-

lario, tutte e due conformi al diritto Canonico, che proibisce a tutti gli Ecclesiastici d' ingerirsi nel Governo secolare. Il testo è formale nel *Cap. sed nec 4. ne Clerici. vel Monachi*, proibizione che ancora ha più forza rispetto i Padri della Compagnia di Gesù, i quali pei voti sono inabili ad esercitare la giurisdizione anche Ecclesiastiea nel foro esterno, come riferisce Sanchez sopra il Decalogo *l. 6. C.* 28. *n.* 28.

Ne segue da ciò, che il governo dei Principali, e de' Cacichi è ben più convenevole, e più adattato al genio di quei popoli, più conforme alla nazione, ai costumi, alle leggi, e alle Ordinazioni Reali, come il medesimo Solarzano lo prova ampiamente *T.* 2. *de jure indiarum lib.* 2. *Cap.* 26., e spezialmente *Num.* 11. 18., *e* 38. Quanto ai Magistrati superiori, ai quali si deve avere ricorso, si vegga l' Autore medesimo *T.* 2. *lib.* 4. *C.* 2. Egli è ugualmente ammirabile nel giudizio, che porta sull' onorario da' suddetti Magistrati, *T.* 2. *l.* 1. *Cap.* 18. e seguenti.

Indarno questi Padri hanno ricorso ai loro sutterfugj ordinarj, volendo persuadere, che gl'Indiani sono sprovveduti del senso comune, e incapaci di governo politico: mentre la ragione, l' autorità, e l' esperienza dimostrano evidentemente il contrario. Si può leggere su questo soggetto Bachobio al §. 4. degl' Istituti del diritto delle persone, ove nega, che possa trovarsi di simili Nazioni di uomini insensati. Solarzano *T.* 2. *l.* 1. *Cap.* 24. *n.* 14. si accorda con esso lui, con Plino, e altri Autori, producendone testimonj certi del buon naturale degl' Indiani, e della loro capacità per il Governo, nel medesimo *T.* 2. *lib.* 10. *Cap.* 25. *n.* 27. *e* 80.

QUIN-

## QUINTO PUNTO.

*Usurpazione del Commercio di terra, e di mare dei medesimi Indiani.*

La proibizione rigorosa di negoziare, o di far commercio, comprende tutti gli Ecclesiastici. Ciò apparisce pei testi in *Cap.* 2. *tit.* 6., *ne Clerici, vel Monachi*. Ma ella obliga di una più stretta maniera tutti i Missionarj, come si può dedurre dal *Cap.* 10. *Vers.* 9. del Vangelo di San Matteo, e dalla pena di Scomunica maggiore *latæ sententiæ* fulminata dalla Bolla d'Innocenzo VIII. *ex debito* §. 8. *N.* 126. secondo l'ordine del Bollario Romano. Solorzano *de jure Indiarum T.* 3. *lib.* 3. *Cap.* 18. *N.* 23. *e* 24. Ella è stata poi confermara, e di nuovo autorizzata da Benedetto XIV. colla sua Bolla, che comincia. *Apostolicæ servitutis N.* 13. del Bollario.

Egli è certo, che eccettuata la vendita delle cose superflue, e della compra delle cose necessarie, ogni negozio è interdetto, quello eziandio, che proviene dal travaglio delle mani, quando offenda la convenienza, che devono avere i Chierici, e i Religiosi. Così si spiega Gonzalez sopra il testo nel detto Capo, *Ne Clerici &c.*, conformemente alla tradizione unanime dei Dottori, e alla regola espressa del *lib.* 4. *tit.* 16. essendo più certo ancora, che la commissione data agl' Indiani di cercare droghe nelle Campagne per venderle, e in seguito di salare carni, e pesci pel medesimo fine, di fare ammasso di cuoj, per esitarli nell'istessa maniera, ed altri negozj di simil natura, non possono essere rigurdate come vendite di cose superflue, o di compre di cose necessarie, nè come un frutto di un travaglio legittimo di mani, ma

 piut-

piuttosto come un commercio reale, e vero in ri. gore del termine, come un contratto tra Mercanti, interdetto dalle leggi di questo Reame, anche ai Governatori, e ai Ministri secolari, come è espressamente marcato negli editti, e ordinazioni del *lib*. 4. *tit*. 15., e nelle due Cedole dei 27. *Febrajo* 1713., e dei 31. *Marzo* 1680. nella legge dei 29. *Agosto* 1720., e in un altra Cedola dei 27. *Marzo* 1721.: malgrado tutti i sutterfugj, che questi uomini ostinati impiegano, affine di palliare le terribili censure, che hanno incorse dopo molti anni, come negozianti.

Indarno vorrebbero essi persuadere, che il loro commercio, e il loro negozio hanno fini buoni, e convenevoli, come d'impegnare gl'Indiani a fabbricare delle Chiese, ad ornarle: come di procurare delle vesti agl'Indiani, affinchè possano andare alle Chiese con decenza: come di soccorrerli tutti, e sovvenire ai differenti loro bisogni nelle lor malattie. Chi non vede, che queste pretese ragioni non possono meritare attenzione: che tutti questi fini sono gratuitamente immaginati, e senza effetto? Per qual privilegio possono questi Padri commettere un fallo si grossolano, e di una conseguenza si perniciosa, come è il violare le Costituzioni Appostoliche, e le leggi Reali, e praticare, sotto professione di Missionario, ciò che è severamente proibito, quando anche ne risultasse da un si gran male un si gran bene, che essi vogliono far credere contro la verità conosciuta da tutto il Mondo, che gl' Indiani vanno nudi, ch' ad essi manca quasi il nudrimento, ed altri soccorsi, e che questi Padri caritatevoli ammassano con tai mezzi illeciti immensi tesori, e si arrichiscono alle spalle dei poveri Indiani?

Ma

Ma si può aggiugnere, a queste considerazioni, che le ragioni, di cui questi Padri si prevalgono, sono meri pretesti supposti. In primo quello, che prendono dalle spese della condotta degli Indiani, che si fanno passare dai campi alle Borgate: perchè è stato ordinato con più editti Reali, specialmente con quello dei 28. *Aprile* 1688. che queste spese si prendessero, come si sono sempre prese, dal tesoro Reale, e che la pietà dei Re lor avea di già ispirato queste precauzioni ne' primi ordini, che furono spediti a *Cristoval-Conon*, e quelli, che l' hanno seguito nelle altre scoperte. La seconda è frivola, perchè colle medesime leggi del Reame è stato ordinato, che si stabilisero due specie di Eremitaggi per gl' Indiani, dachè fossero stati condotti dai campi alle ville, e che tosto, che vi si fossero stabiliti, si fabbricassero delle Chiese, la cui costruzione, e fabbrica apparterrebbero alle Sue Maestà, che ne hanno di già fatte erigere un gran numero: e quando anche il tesoro reale non fornisse la spesa, i medesimi Indiani sarebbero tenuti a questa obbligazione, come Parrocchiani, come lo prova ad evidenza Gonzalez-telles sul testo *in Cap. de Ecclesiis ædificandis n.* 78.: e a ciò essi non mancherebbero, se i suddetti Religiosi non glielo rendessero impossibile colla dura schiavitù, in cui gli tengono, e colla usurpazione, che hanno essi fatta dalle loro terre, e del loro commerzio per accumulare ricchezze a spese della sostanza di questi sventurati nazionali.

La terza scusa presa dal motivo di vestire gl'Indiani, è ugualmente falsa: perchè si ha cura di vestirli al tempo, che si fanno passare dai campi alle borgate a spese del tesoro Reale, e in seguito essi impiegano la più picciola parte del loro salario

 a pro-

a procurarsi dei vestimenti: donde risulta, che non solo i Padri nulla danno loro per vestirsi, ma tolgono a loro di più il mezzo di farlo, e di difendersi contro il rigore de'tempi col travaglio loro personale.

L'ultima in fine ricavata dall'obbligazione di soccorrere tutti gli Indiani nelle loro malattie, è ugualmente falsa, e supposta: perchè è un fatto notorio in tutta l'America, che gl'Indiani ammalati, come sani, vivono, e si procurano la propria loro sussistenza col travaglio delle loro mani, che fanno nel solo giorno libero, che da questi Religiosi vien loro accordato in ciascuna settimana, che nel Brasile, e nel Maragnon, è la Domenica consecrata a Dio dal Diritto divino.

Quando anche noi loro accordassimo, che l'obbligazione, che pretendono di avere, per mantenersi nel loro governo violento, e tirannico, fosse reale, e necessaria, ella non potrebbe scusarli in niente: perchè ella sarebbe sempre estranea ai Missionarj, e non propria, come esser dovrebbe, perchè fosse loro permesso di negoziare nel termine stretto di dovere, come lo rapporta Barbosa *de jure Eccles. lib.* 1. *C.*40. *n.*119.: e questa obbligazione propria, e di necessità, a cui i Re de' due Reami han provveduto, e provvedono con soccorsi convenevoli, con congrue sufficienti, non permetterebbe loro il negozio, se non per il caso preciso di procurarsi il necessario, ma non mai col negozio, che esercitano. Questa decisione è certa, e riconosciuta anche dai loro proprj Dottori, e così la decide Molina *de just. & jure disp.* 319. *n.* 4. nè vi può esser ragione per estendere un tal commercio fino ad accumulare tesori immensi, che essi hanno trasportato, e trasportano attualmente dalle due Americhe, come sa tutto il Mondo.

LET-

# LETTERA PASTORALE

## *DI M. VESCOVO DI LEIRIA.*

*D. Giovanni di Noſtra Dama da Porta Canonico Regolare di Sant. Agoſtino, per la grazia di Dio e della Santa Sede Appoſtolica Veſcovo di Leiria, Conſigliere del Conſeglio di ſua Maeſtà Fedeliſſima &c.*

*A tutti i Fedeli della noſtra Dioceſi ſalute e benedizione.*

BEnchè noi abbiamo la conſolazione di vedere codeſta Dioceſi ſtabilita fermamente ſotto la ſommiſſione dovuta alla Chieſa, e al Re abbiamo ad ogni modo penſato, Cariſſimi Figliuoli, che era del noſtro dovere, e prudenza, premunirvi contro una dottrina erronea, e tanto più pericoloſa, che ſotto il velo della divozione, e della Religione, è giunta ad accendere il fuoco di una ribellione, che avrebbe infallibilmente roveſciato il Trono di Portogallo, e il Sacerdozio, ſe lo zelo, e la vigilanza del Miniſtero non ne aveſſero arreſtati i progreſſi. Lo ſpirito di Tradimento, e d' Ipocriſia, ſeducendo il comune del popolo con finte rivelazioni, avrebbe fatto verſare torrenti di lagrime in queſto Reame, ſe la mano dell' Onnipoſſente non aveſſe preſervato miracoloſamente la vita di un Re riſpettabile tra tutti i Principi per la dolcezza ammirabile del ſuo carattere, e per la grandezza della ſua Clemenza. Voi dovete, miei cari figliuoli, rendere grazie a Dio di un ſi gran beneficio della divina bontà, riſguardarlo come un pegno

della pace e felicità pubblica, che noi avremmo perduta fuor d'ogni dubbio, se il colpo fatale, che ha minacciata la vita di Sua Maestà, avesse avuto pienamente il suo effetto.

Gli Autori di questa abbominevole cospirazione hanno ugualmente attentato contro questo Reame, e contro la Religione. La funesta esperienza di tutti i secoli non ci fa che veder troppo chiaro, che l'eresie sono le prime armi, di cui si serve la falsa politica per sollevare i sudditi contro il Governo. L'infedeltà a Dio, è pressocchè sempre accomcompagnata dalla ribellione contro del Principe. La Francia, la Fiandra, e l'Allemagna sono tristi testimonj di questa rabbia infernale. Queste riflessioni basterebbero per allarmare la nostra sollecitudine nel Santo Ministero, ch' è piaciuto all' Altissimo di confidarci, malgrado la nostra indegnità, quando anche non ne fossimo nella guisa, che ne siamo, assicurati, che il progetto infame, e mal conceputo, che è comparso nella notte dei tre del Settembre ultimo, ha avuto per principio l'irreligione, per non dire l'eresia dei nuovi Achitofeli (a), che hanno consigliato questo parricidio.

L'anima nostra è lacerata dal più vivo dolore, allorchè noi ci veggiamo obbligati di dirvi, che uomini, a cui i popoli, e per l'addietro i nostri Principi, abbandonavano la cura delle loro coscienze, i dispensatori della parola di Dio, uomini, che doveano essere esemplari di dolcezza, di virtù, e di obbedienza, i Maestri della giovine Nobiltà, i Dottori, per dir così, della Nazione, sono stati *i Capi, e i primieri Motori di questo infame Complotto*, e ch'essi sforzati si sono di auto-

(a) II. *Reg.* 17.

torizzarlo con massime detestabili, con dogmi scandalosi, con principj, la di cui rilassatezza è evidente fino ai più libertini. Chi potrà mai credere che nella *Compagnia di Gesù*, quella, che tra tutti gli Ordini Religiosi è stata singolarmente protetta dalla Serenissima Casa di Portogallo, e di Braganza: quella Compagnia nata, per dir così, tra le braccia di un Monarca Portoghese (*a*), associata in qualche modo al Trono da' suoi Augusti Successori, chi potrà mai credere, dico, che i *Primarj Superiori* di questo Corpo si siano resi i *Capi del tradimento il più barbaro*, che siasi veduto fino à giorni nostri. Tale è il frutto, che questi Religiosi mal consigliati hanno raccolto dalla licenza sfrenata delle loro opinioni. Essi ne avean già date delle prove in altri Regni (*b*), dopochè i Teologi Gesuiti hanno raddolciti i santi rigori della morale Cristiana in favore della cupidigia, e del falso punto di onore. Essi hanno sacrificato tanto sangue a questi due Idoli, che ne hanno fatto versare, sotto la protezione delle loro opinioni, la vendetta, e quella falsa bravura, che nel fondo non è, che un puro orgoglio.

Noi sappiamo dagli atti più autentici (*c*), e che nella società civile hanno tanta forza, che non se ne può desiderar di vantaggio per operare con morale certezza, che il governo de' Gesuiti in Portogallo, e ne' suoi Paesi oltramarini, ha sparse tra gli

---

(a) *Il Re Giovanni secondo.*

(b) *In Franzia, ed altri Stati. Si vegga la storia di Enrico IV.*

(c) *Per la sentenza resa in Lisbona i 12. Gennajo, e per le lettere reali di sua Maestà Fedelissima.*

gli abitanti queste massime sanguinarie, e sterminatrici, che tante volte furono condannate, e proscritte dalla Santa Sede Appostolica (*a*). I loro scrittori hanno fatto gli ultimi sforzi per eludere con sottigliezze, e interpretazioni artificiose i Decreti dei Sovrani Pontefici. Lo strano, e perpetuo abuso, ch' essi hanno fatto dei termini pretesi scolastici, che per la maggior parte non sono, che parole vuote di senso, non ha lasciato di somministrar loro un fondo inesausto di Soffismi, per difendere, e sostenere una quantità di pratiche malvaggie, di cui le altre scuole mosse dal rispetto dovuto alle definizioni Appostoliche hanno religiosamente abbandonata la difesa. Non v' ha alcuno, che ignori questo lodevole accordo, per cui i Professori delle scuole di San Domenico, di Sant' Agostino, ed altre hanno abbracciato à nostri giorni le opinioni più sicure. Ma i Gesuiti non hanne creduto dover imitare questi gloriosi esempj, a cagione del loro attaccamento dichiarato *al Probabilismo*, che hanno sempre ostinaramente difeso contro lo stesso sentimento di alcuni dei più grandi uomini della loro Compagnia (*b*). La nostra sollecitudine Pastorale ci obbliga a spiegarvi, quali siano queste proposizioni sediziose, ed erronee, che insegnano anche oggidì i loro Autori più abili, e più celebri.

Quelli, che considarando con attenzione le riflessioni del Gesuita Domenico Viva sopra le proposizioni condannate da Alessandro VII., e i Comen-

(a) *Si veggano le proposizioni condannate da Alessandro VII., e da Innocenzo XI.*

(b) *il P. Tirso Gonzalez, ed altri grand' uomini della Società.*

mentarj, che il P. Claudio la Croix altro Autore Gesuita notissimo, ha fatto sul Busembaum, vi vedranno, che questi Scrittori hanno fabbricato un Vangelo politico accomodato al capriccio, e al gusto della gente del mondo, sotto pretesto di benigne condiscendenze per le anime deboli. Per esempio non si deve risguardare sotto questo punto di veduta l'artificiosa restrizione, che il P. Viva ha fatta sopra la decimasettima delle proposizioni dannate da Alessandro VII.? Questo Padre affetta sempre di far intendere, che non è, che in certi casi, che punto non indica, che debbasi applicare la condanna della proposizione, per cui il P. Amico della Società medesima ha preteso rendere probabile, che gli Ecclesiastici possono disfarsi di un calunniatore, ammazzandolo, nel caso, in cui il calunniatore minacciasse coprirlo d' infamia. Il P. La Croix propone di una maniera più artificiosa la medesima dottrina del P. Amico. A prima vista sembra di riprovarla (*a*). Ma egli in seguito rapporta le restrizioni di Mendo, e di altri, i quali vogliono, che il Decreto Appostolico non riguardi se non gli Ecclesiastici, e dispensano i Laici dall'osservarlo sì scrupolosamente. Dopo di che, pianta, come proprio suo sentimento questa conclusione sì cattolica, sì vera, che nè gli Ecclesiastici, nè quelli, che vivono nel mondo, non possono pervenire, ammazzando chiunque li caricasse di calunnie: *perchè*, aggiungne, *l'infamia è un torto accidentale*, *ed una perdita*, *che può facilmente ripararsi*.

Dopo di aver letto con attenzione un discorso così vero, e così sodo, si potrà mai credere, che al-

(*a*) *T*. 1. *lib*. 3. *p*. 1. *dub*. 3. *n*. 700., *e* 801.

alcune linee appresso, questo Autore impieghi più argomenti per appoggiare una dottrina tutta contraria, e che non è differente dalla proposizione dannata, se non nelle espressioni? Dimanda (a), se quello, che è attaccato, e può facilmente fuggire, possa attendere il suo aggressore, che, se non gli toglie la vita a motivo della fuga, lo lascia coperto d' infamia di esser fuggito dinanzi lui. Questo Padre si dichiara senza il menomo scrupolo per la parte affermativa col solo fondamento, che egli stesso, che avea combattuto poc'anzi, che quello, che vien attaccato deve evitare la macchia di timidità, e di poltroneria, che incorrerebbe fuggendo. In questo caso che avrebbe dunque a fare l'assalito? Ammazzare senza dubbio l' aggressore: questo è necessario per esso lui, affine di evitare l'infamia di passar per un poltrone.

Alla vista di questa decisione qual fondamento deve farsi sul discorso, che l'Autore avea fatto prima, stabilindo per principio, *che la riputazione è un bene accidentale, la cui perdita può ripararsi?* Senza dubbio deve dire che la riputazione di bravura sia un bene ezenziale, la di cui perdita è irreparabile: atteso chè si gran peso egli dà al più ridicolo punto di onore. Se è permesso di prevenire colla morte del suo Avversario il debole pericolo di essere chiamato poltrone, come sarà proibito ad un uomo di onore minacciato di perdere la sua riputazione, e la sua vita per un atroce calunnia, di disfarsi, se può, del suo Avversario, ammazzandolo?

L'errore, e l'artificio del P. Claudio *Lacroix* si rendono ancor più sensibili nel ragionamento, che ag-

(a) *ibid. n.* 803.

aggiugne, quando decide, che ogni Ecclesiastico secolare, o Regolare, non deve nel caso proposto accettare il cartello, o disfida, ma prendere il partito di fuggire. „ I Religiosi, e Chierici, dice „ egli, devono *ordinariamente* preferire la fuga: „ perchè non è loro sì indecente il fuggire (avreb„ be dovuto dire, perchè ad essi è di maggior „ decenza il fuggire) e non devono far tanto ca„ so (S. Paolo vuole, che non ne facciano alcuno „ (*a*)) dei giudicj degli uomini. Busembaum di„ ce *ordinariamente*, segue il la Croix, e lo di„ ce dopo il Fellino, il Filiucio, e il de Lugo, „ perchè se ponderando bene le circostanze, ne „ resultasse all'Ecclesiastico una grande infamia, „ non dovrèbbe fuggire „. Quando quest'Autore parlasse di Religiosi militari, in questo caso la medesima sua opinione sarebbe di una rilassatezza intollerabile. Ma quale spettacolo più scandaloso, che vedere un Religioso, il quale deve essere un modello di pazienza Cristiana, armato di una spada, o di una pistolla, e per questo solo motivo, che non possa alcuno dubitare del suo valore, divenire l'uccisore di un suo simile, e precipitare la sua anima negli abissi dell'inferno?

La differenza, che il medesimo Scrittore pretende, che debba porsi tra la gente comune, e i Religiosi, i Chierici, ed altre persone gravi, apparisce ancora più perniciosa, a più rilassata. *Donde si deve conchiudere* (sono i suoi stessi termini), *che la gente del volgo, che non portano armi, e che per conseguenza non corrono verun pericolo d'infamia, fuggendo, devono fuggire, ed evitare il combattimento*. Si può vedere una Teologia

(a) *Ad Corin.* 2.

gia più miserabile? Quest'Autore riprova, che un uomo del volgo si armi di una pietra per ripulsare l'ingiuria, e crede, che sarebbe indecente ad un Religioso scalzaro, ad un uomo consecrato alla penitenza, ad un Sacerdote di volgere le spalle, e di rimettere la spada nel fodero. La morale di S. Martino era ben differente, allorchè per rispetto alla professione Monastica, rispose all' Imperadore (*a*): *io son Soldato di Gesù Cristo: non mi appartiene, e non mi è permesso di combattere.* L'Imperadore, che era sul punto di dare una battaglia, attribuì questa risposta a poltroneria: ma questo Eroe Cristiano si offrì di combattere col segno della Croce, unica arma, che stia bene nelle mani sacrate, e religiose.

Un grande Arcivescovo di Magonza (*b*) si mostrò ripieno dei sentimenti medesimi in uguale congiuntura. Di lui è questa sentenza degna di essere scritta in caratteri d'oro: *Io ho per modello Gesucristo, che non ha detto a S. Pietro, percuoti: ma metti la tua spada nel fodero. Non è proprio di un Sacerdote di cagionare incendj, stragi, e morti. Io farò ciò, che è del mio dovere, io mi armerò della spada spirituale.* Si ha mai avuto un più giusto motivo di difendersi, che non ebbe in questi ultimi secoli quell'illustre Martire della gran Bretagna? Ei si lasciò assassinare da persone infami, e si contentò di scrivere col suo sangue quella santa massima: *La Chiesa di Dio non si difende, come un' armata in campagna* (*c*).

Chi

(a) *Si vegga la sua vita fatta da Sulp. sev.*

(b) *Vita di S. Arnolfo l.* 17.

(c) *Leggenda di S. Tammaso Cantua.nel Brev. Romano.*

Chi potrà frattanto udire senza indignazione dal P. Moja, altro Gesuita, che ogni Cattolico può ammazzare chiunque gli avrà data in faccia una mentita (*a*)? Egli ha avanzata la temerità fino a scrivere ciò, anche dopo la censura della trentesima delle proposizioni, che sono state condannate da Papa Innocenzo XI. Non omettiamo una massima, che questo Autore stabilisce come una Ipotesi, benchè ella sia delle più contrarie al Vangelo, e annichili i voti del Battesimo. In una questione, che propone, dice, che *un Religioso o un Chierico non potrebbe vendicare colla morte del suo Avversario un tal affronto: perchè in questi*, dice egli, *la pazienza fa onore: ma nella gente del mondo ella non produce il medesimo effetto: atteso che l'affronto sussiste sempre*. Da una simile decisione bisognerebbe conchiudere, che l'Apostolo non parla punto ai laici, allorchè dice: *non ci vendichiamo noi stessi, miei cari Fratelli, ma diamo luogo alla colera, essendo scritto: mihi vindicta: & ego retribuam*. (*b*) Dobbiamo noi credere, che non vi siano, se non gli Ecclesiastici, che per il loro Battesimo abbiano rinunciato al mondo, e ai suoi vani capriccj? Quanto mai la morale de' Pagani sembra più pura, allorchè si vede uno dei loro Poeti accordare la superiorità del coraggio a colui, che soffre l'ingiuria, sopra chi vi resiste! (*c*). Ciò ci mette all' evidenza il torto del P. Matteo Moja (*d*) nella Critica, che fa di Leandro di Murcia, su ciò, che dappoichè la Chiesa ha

(a) *Quaest. Selectae T. 2. Tract. 6.*
(b) *Rom. 12.*
(c) *Marziale negli Epigrammi.*
(d) *Moja, come sopra.*

ha condannata la proposizione del P. Amico (*a*), non teme di affermare ancora, che un Ecclesiastico può lecitamente decidere per la via delle armi le querele di onore, quando anche gli paresse più facile il fuggire. Il Probabilista Murcia fedele alla dottrina de' suoi Garanti, ha parlato più conseguentemente del Moja: poichè con minore artificio ha scosso il giogo della decisione Appostolica. Frattanto il Moja non era egli colpevole del medesimo fallo nel passo allegato delle sue Opere? Dopochè Papa Innocenzo XI. ha deciso, che nessuno poteva ammazzare per uno schiaffo (*b*), noi veggiamo il P. Matteo Moja sostenere, che per vendicarsi dell' affronto di una mentita data in faccia, e in pubblico, si può con tutta giustizia ammazzare, o mutilare colui, dal quale si è ricevuta. Questa parola ingiuriosa di una mentita sarebbe ella più sensibile di uno schiaffo? L'amore virtuoso, e ben regolato di questo onore, che i Probabilisti armano incessantemente per vendicarsi, non trova esso la gloria più soda nella pazienza, nella moderazione Cristiana, in quel generoso sentimento, che fa preferire la vita, e la salute del suo prossimo ad un bene così accidentale, così incerto, così immaginario, qual è la riputazione di bravura, e d'intrepidezza? Voler sacrificare a questa vana riputazione beni sì grandi, secondo il sentimento di un'uomo saggio, è cosa più degna di un carnefice, che di un Teologo (c).

Tutte queste opinioni dannate, che si potriano dire

(a) *Proposizione XVII. condannata da Alessandro VII.*
(b) *Moja come sopra.*
(c) *Vincenzo Baron 39. Manad. disp. 1. sect. 2.*

dire scritte col sangue, sono state sostenute da'Teologi Gesuiti, con una veemenza, e calore straordinario, come si vede tra gli altri nel libro delle difese di Gobat, e nel Taberna, che si appoggia (*a*) su i testimonj di *86*. Autori partigiani di questa dottrina corrotta. Uno de'più grandi mali nel secolo, in cui viviamo, è di vedere la morale Cristiana sagrificata a questa libertà d'insegnare e di sostenere delle nuovi opinioni. Certi Autori senza critica, senza scienza, senza giudicio, si piccano con una malvagia emulazione d' inventare mostri novelli di probabilità. I pregiudicj della loro scuola, una intollerabile condiscendenza per la corruzione, che loro piace di chiamare solamente debolezza della natura umana, sono i primi mobili di una condotta si dannabile. Essi vogliono passare per accomodanti dispensatori della legge, e senza av're riguardo a quella severità venerabile dell'antica disciplina, mettono al favore della loro falsa scienza tuttociò, che si trova d'imperfetto, e di debole tra i Cristiani. Essi trattano da rigore, che non conveniva, che ai primi tempi, quella voce unanime, colla quale la tradizione dei Padri, e le decisioni rispettabili de'Concilj non cessano di reclamare contra di loro. Essi vogliono supplire colla moltitudine dei loro fautori alle ragioni, che mancano a loro per appoggiare la loro dottrina. Quanto a noi, a Dio non piaccia, che risguardiamo questo gran numero dei loro aderenti, come un appoggio legitrimo, e sufficiente di simili novità, che ciascun giorno aprono la porta alle

C. se-

(a) *La Croix nel luogo citato n.* 803.

sedizioni, agli scandali, e ai parricidj. Il Reame di Portogallo ne somministra oggidì le prove troppo sensibili, che fanno vedere, quanto siano funeste queste oppinioni, che la crudeltà sola può chiamare comode, e benefiche.

Non è mai bastato ai Partigiani del *Probabilismo* di facilitare gli omicidj, e gli assassinj. Essi applicati si sono a ritrovare i mezzi d'impedire, che non vi si possa porgere rimedio. Sulla fine del sedicesimo secolo il Gesuita Leonardo Lessio *(a)* diede per probabile, che un uomo colpevole di un delitto capitale non era in coscienza obbligato di confessarlo negl'interrogatorj fatti da un Tribunale competente. Sembra per altro ch'ei segua il sentimento contrario. Alcuni anni dopo, il Cardinal de Lugo, che non ha ardito di dichiararsi formalmente per questa opinione, non ha lasciato di sostenere, ch'era *probabilissima*. Sulla fede di questi due moderni, Cardenas, Laurenio, Roncaglia, e un diluvio di Probabilisti si sono sforzati di accreditare una opinione si nuova, e si contraria alla Tradizione della Chiesa, e alla pratica costante dei Tribunali Ecclesiastici, e secolari. Noi non ignoriamo le vane sottigliezze, che impiegano i difensori di questa opinione per restringere alquanto ciò, che ha di più odioso. Essi confessano, che un delinquente deve confessare il suo delitto, quando non gli resta più speranza veruna di scampare la sua condannazione. Ma qual è mai quel reo, che essendo anche montato sulla forca, non abbia qualche speranza, e non si lusinghi fino all'ultimo momento. Questo è dunque in

(a) *Lessio lib. 2. C. 31.*

in verità, dispensare tutti i colpevoli dalla obbligazione di confessare i loro delitti: poichè a parlare con esattezza, essi non si disingannano delle loro speranze, che perdendo la vita. Quante porte apre mai questa massima alla impunità dei delitti più atroci.

I Probabilisti vanno ancora più innanzi, quando essi accordano al colpevole la permissione di giurare con maniera anfibologica nel caso medesimo. Essi hanno saputo eludere le decisioni Appostoliche su questo punto, e non hanno fatta veruna difficoltà di permettere ai colpevoli l'uso delle restrizioni mentali nel caso, in cui le prove, che risultano dai fatti, e dalle circostanze, non sono abbastanza forti per supplire ad una confessione precisa. Ecco dunque una dottrina, che sotto pretesto di dolcezza, e di umanità, tende a coprire, e a lasciare impuniti dei colpevoli, che non possono scampare da' castighi, se non per una pietà crudelissima. Per la maggior gloria di Dio si ordina, seguendo il testo della divina scrittura *(a)* a simiglianti colpevoli di fare la confessione dei loro delitti. Ma di ciò non si mettono in pena i difensori di questa dottrina. La legge del Principe, alla quale l'Appostolo accorda un potere sacro sulle coscienze *(b)* è per loro senza efficacia. Essi non si credono altrimente tenuti a sottomettersi a questa suprema Autorità, che deriva dalla giustizia divina nella giurisdizione sovrana *(c)*. Essi la rendono assolutamente inutile per arrivare più sicura-

C 2 men-

(a) *Josue* 7. *V.* 19.
(b) *Rom.* 13.
(c) *Ibidem*.

mente ai loro fini, e sulla sola autorità della *Cabala Probabilistica*, essi scuotono l'indispensabile obbedienza, che noi dobbiamo al Principe, anche a spese della nostra propria vita.

Che diremo noi eziandio di quell'abuso irreligioso di giuramento, quell'ancora sagrata della fede umana, quel legame della società politica, e il sigillo più sacro della verità, e della giustizia? Essi lo fanno servire alla trufferia, quando dispensano le persone, da cui si esige, di farlo secondo la verità. Questo è un rendere colpevoli le medesime leggi in tutti i casi, ne' quali ordinano di attenersi al giuramento. Frattanto la tradizione di tutti i secoli grida contro di loro: tutti gli antichi Padri reclamano per l'osservanza pura, ed intiera della Religione sempre venerabile dei giuramenti.

Sant' Agostino, che senza dubbio, e contradizione è stato uno dei più illustri testimonj della Tradizione primitiva, ci mostra, quale sia stato ne' secoli d'oro del Cristianesimo il sentimento della Teologia Cristiana su questo punto. *Chiunque*, dice questo Santo Padre (*a*) *ingannerà l'aspettazione pura, e semplice di coloro, che dimandano il giuramento, non può lasciare di essere uno spergiuro*. S. Prospero è uno de' testimonj de' più illustri del quinto secolo. *Voi sarete colpevole*, dice egli, (*b*) *davanti a Dio e dinanzi a colui, al quale prestate giuramento, se fatte, che egli intenda, non ciò, che avete intenzione di dire, ma ciò, che*

---

(*a*) *Epist.* 126.

(b) *S. Prosp. tit. da Inzm. sub divorzio di Lotario.*

*che egli crede, che voi gli giurate*. Nel sesto, e settimo secolo S. Isidoro di Siviglia dice (a): *qualunque sia l'artificio, col quale voi collocate le vostre parole, quando voi giurate, Iddio, che vede ciò, che passa nelle coscienze, prende il vostro giuramento, come voi lo fate intendere a colui, dinanzi il quale lo fate*. Nel nono secolo Incmaro, e nel decimo il Concilio di Trojes hanno sostenuta la dottrina medesima Questo Concilio, a cui presiedette Erveo Arcivescovo di Rems, si spiega nell' undecimo Canone in questi termini. *Che diremo noi di coloro, che mentiscono per ingannare gli altri, servendosi di raggiri nelle loro parole? Essi ingannano se medesimi assai più di quello, che ingannino gli altri, e commettono uno spergiuro. Di quanti delitti non si rendono colpevoli questi sciagurati trasgressori della legge antica, e della legge nuova?* (b)

Questi Padri hanno rimarcato con gran sapienza, che quelli rendevansi trasgressori anche dell' *antica legge*: perchè, se noi crediamo al dotto Calmet (c), v'era una tradizione inviolabile della Sinagoga, che nei giuramenti, che in quei tempi facevano i colpevoli di falli capitali, riprovava tutte le restrizioni, di cui usassero nel trovar sutterfugj. Tale è l'antichità venerabile di questa disciplina, che i *Probabilisti* han procurato di rovesciare, non sono ancora due secoli. Il grande S. Agostino di già se ne lagnava con queste parole osservabili, e che vengono molto bene al sog-



(a) *Lib. 2. senten.*

(b) *Hincm. Opusc.*

(c) *Calmet sopra il Deuteron. lib. 1. C. 11.*

getto nostro: *vi sono tra i pretesi sapienti, che stabiliscono delle regole, e fissano dei termini per sapere, quando si deva, o non si deva spergiurare. O perchè non abbiamo noi fonti di lagrime da versare! Che faremo, o dove andremo noi per sottrarci dalla collera della verità, se non solamente trascurassimo di guardarci dalla menzogna, ma ardissimo eziandio d'insegnare lo spergiuro?* (a)

Queste sono, miei cari figliuoli, le giuste considerazioni, che c'impegnano oggidì ad esortarvi d'implorare con tutto il vostro cuore con ferventi, ed umili preghiere la benedizione, e la protezione dell'Onnipotente, sopra l'Augusta Persona, e Famiglia Reale, e gli Stati del nostro Clementissimo Sovrano, di dimandargli la pace, e la consolazione della nostra Patria, di supplicarlo, che sopra tutte le cose mantenga tra noi quella fede vera, e primitiva, nella quale la nazione Portoghese ha sempre saputo segnalarsi tra gli altri popoli, che professano la Religione Cristiana.

Quanto a noi, dopo di aver fatto conoscere una Dottrina, la di cui pratica è sì capace di dar luogo ad attentati sì perniciosi, come son quelli, di cui noi siamo testimonj, ci teniamo obbligati dalla nostra vigilanza Pastorale, di allontanare da voi tuttociò, che potrebbe per lo meno mettere in pericolo la fede, che dovete a Dio, la vostra fedeltà per il vostro Re, e il vostro amore per gli interessi più preziosi del pubblico bene.

Per questi motivi noi proibiamo a tutti i fedeli della nostra Diocesi, Ecclesiastici, e laici, ogni qualunque commercio coi Gesuiti di questo Reame,

(a) *Lib. cont. Mend. C. 17.*

me, e degli Stati, che ne dipendono fino a nostro nuovo ordine. *Noi abbiamo frattanto sospeso, e sospendiamo da ogni facoltà di predicare, e di confessare nella nostra Diocesi tutti i Religiosi di quest' Ordine, a cui noi per avventura avremmo date facoltà per tal ministero.* Ed affinchè tutti ne abbiano notizia, noi ordiniamo ai Curati di questa Diocesi, che la prima domenica, o giorno di festa di precetto, pubblichino nella Messa Parrocchiale la presente nostra Pastorale Istruzione, e la registrino nel Libro destinato a questa sorte di registramenti. Data in Leiria sotto il nostro Sigillo, li 28. Febbrajo 1759.

Don Giovanni Vescovò di Leiria

*D' ordine di sua Eccellenza Reverendissima*
Giuseppe Giacinto de Silva, Segretario
della Camera Ecclesiastica.

# LETTERA PASTORALE

*Dell' Eccellentissimo, e Reverendissimo Signor D. Francesco Alexis de Miranda, dell' Ordine de' Predicatori, Consigliero di stato di sua Maestà Fedelissima, Vescovo di Miranda.*

DOn Fr. Alexis de Miranda Henriquez dell' Ordine de' Frati Predicatori, per la grazia di Dio, e della S. Sede Appostolica Vescovo di Miranda, Consigliero di Sua Maestà Fedelissima nel suo Consiglio di Stato &c. a tutti i Fedeli, Ecclesiastici, e Secolari della nostra Diocesi, lo spirito di pace, e della vera dottrina.

Noi facciamo sapere, che il Re, nostro Sovrano Signore, che Iddio sempre conservi, e che degni di conservare noi, dopo di avere, per adempiere tutte le obbligazioni del suo Reale titolo di Re Fedelissimo, rese, e fatte rendere da tutti i suoi sudditi le azioni di grazie dovute alla Bontà divina, pel beneficio miracoloso, per cui l'Onnipotente ha salvata la sua vita Reale, e la sua amabilissima Persona, da un tradimento inaudito, e di cui non n'era mai stato il simigliante nella Nazione Portoghese; che sua Maestà, diciamo, come un Sovrano gelosissimo della purità della fede, si è tutto subitamente applicato a fare sradicare da' suoi Regni, e Stati le massime false, erronee, Eretiche, e Macchiaveliste, che hanno servito di fondamento, e d' istruzione per

com-

commettere l'esecrando attentato del Regicidio, e Parricidio della notte dei 3. Settembre dell'ultimo anno 1758. A questo fine, sua Maestà avendo fatto rimettere a tutti i Vescovi, e Prelati de'suoi Reami, e Signorie, la sentenza pronunciata contro i colpevoli di questo attentato, e lo Scritto intitolato, *errori empj, e sediziosi &c.* ha indirizzato a tutti loro delle Lettere intieramente conformi a quella, che ci ha inviata, segnata colla sua mano Reale, in data dei 19. Gennajo dell' anno presente 1759. di cui ecco il tenore.

„ Reverendo Vescovo di Miranda nostro Ami-
„ co, io il Re: vi salutiamo desiderosi del vo-
„ stro avanzamento. Colle due Copie inserte,
„ che essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe
„ de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Se-
„ gretario di Stato degli affari del Regno, do-
„ vranno avere la stessa fede, e credito, che
„ avrebbero gli originali, dalli quali sono state
„ estratte, resterete informato della sentenza, che
„ sin sotto il 12. del corrente Mese di Gennajo,
„ fu pronunciata nel Tribunale della *Inconfidenza*
„ contro i rei del barbaro, e sacrilego eccesso in-
„ tentato contro la nostra Real Persona nella not-
„ te successiva dei 3. Settembre dell'anno prossi-
„ mo passato, come altresì verrete ragguagliato de-
„ gli ordini interini, che facessimo eseguire per
„ mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra
„ Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale
„ trovasi incaricato il governo della relazione, o
„ sia Tribunale della Casa di Porto: e ciò ad
„ unico oggetto di raffrenare in parte i Religiosi
„ della *Compagnia di Gesù*, il di cui rilasciato
„ governo non solamente si fece *Correo*, ma *Ca-*

„ po

„ *po principale* degli atrociſſimi delitti di Leſa
„ Maeſtà di primo capo, alto Tradimento, e Par-
„ ricidio condannati colla ſopraddetta ſentenza,
„ eſſendoſi abuſati i detti Religioſi de' Miniſterj
„ ſacri per corrompere le coſcienze di quei delin-
„ quenti, che furono giuſtiziati per li ſuddetti a-
„ trociſſimi delitti, e ſervendoſi per queſto abbo-
„ minevole fine degli eſecrandi mezzi, che per
„ ottenerlo aveano reiterate volte praticati in altri caſi
„ ſimili, conforme ſono tutti quelli di diſſemina-
„ re, e perſuadere col mezzo de' riferiti abuſi de'
„ ſacri Miniſterj il medeſimo peſtilenziale veleno
„ de'Macchiaveliſtici inganni, e delle antievange-
„ liche dottrine, quali come ereticali, empie, ſe-
„ dizioſe, e deſtruttive della carità Criſtiana, del-
„ la Società civile, della quiete pubblica delli Re-
„ gni, e Stati, erano ſtate condannate, anatema-
„ tizzate, e proſcritte della Chieſa di Dio, prin-
„ cipalmente dai ſommi Pontefici Aleſſandro VII.
„ e Innocenzo XI., ſuggerendo i medeſimi Re-
„ ligioſi, e facendo praticare, tra molti altri dei
„ ſopraddetti errori, come tali riprovati dalla S.
„ Sede Appoſtolica, ſpezialmente quelli, che ſi
„ trovano individuati nel foglio, che altresì rice-
„ verete inſerto. E ſiccome ſi è manifeſtato, non
„ ſolamente atteſa l'evidenza delle prove, ſulle
„ quali fu fondata la ſopraddetta ſentenza, come
„ ancora da altri fatti pervenuti alla noſtra Rea-
„ le Preſenza, e confermati con eguale certezza,
„ che i ſopraddetti Religioſi, per oggetto princi-
„ pale delle loro clandeſtine Macchine, ſi eran
„ propoſti d'infettare colla peſte di ſi pernicioſe
„ dottrine, non ſolamente la Corte, ma ancora
„ tutte le Provincie del Regno, ſorprendendo in

eſſe

„ esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con
„ suggestioni impercettibili e sinistre dai loro pri-
„ mi, e principali obblighi della Carità verso il
„ prossimo, e della soggezione al Trono, come
„ Cristiani, e come vassali; perciò senza frappor-
„ re maggior dilazione, abbiamo stimato bene di
„ participarvi tutto il riferito, ad effetto, ch' es-
„ sendo voi informato del velenoso pascolo, che
„ la malignità ha preteso dare alle vostre peco-
„ relle, col vostro Pastorale Officio possiate di-
„ struggerlo, di sorte che quelle, in vece di si
„ mortifero veleno, vengano anzi pascolate util-
„ mente, e salutevolmente ne' campi, che coltiva-
„ rono i più zelanti, ed esemplari Operarj Evan-
„ gelici della vigna del Signore. Data nel Palaz-
„ zo detto della Madonna da Ajuda li 19. Gen-
„ najo 1759. "

IL RE.

In conseguenza di questi ordini si prudenti, e si Cattolici, che noi abbiamo ricevuti da S. M. F., noi abbiamo separato dai popoli, che Iddio ci ha confidati, *i Lupi*, ovvero gli *Autori*, *e i Maestri di questi errori abbominevoli colla Istruzione Pastorale*, che abbiamo pubblicata li 16. del presente Mese di Febbrajo. In esecuzione dei medesimi ordini, v' indirizziamo la presente per darvi il dettaglio di questi errori, che voi avete veduti ridurre in' pratica e che sono assolutamente destruttivi delle leggi Divina, Evangelica, naturale, Ecclesiastica, politica, e civile, come pure dell' obbedienza dovuta al Sovrano, al Papa, alle Costituzioni Appostoliche, ed al consentimento

to unanime de'Santi Padri, che è una delle quattro regole infallibili della nostra Fede. Ed affinchè voi possiate più facilmente conservarle nella vostra memoria, noi le abbiamo tutte registrate nel fine di questa Lettera Pastorale, e ordiniamo sotto pena della scomunica maggiore, di cui riserviamo a noi soli l'assoluzione, a tutti i Fedeli della nostra Diocesi, di qualunque stato, e condizione, che siano, di rigettare errori cotanto abbominevoli, più dei quali sono già stati proscritti, e anatematizzati dai Santissimi Pontefici Alessandro VII., e Innocenzo XI., de' quali alcuni altri ne sono naturali conseguenze di quelle medesime proposizioni condannate, ed altri in fine sono ugualmente empj, sediziosi, ed indegni di ogni pratica cattolica, e civile. Se arrivasse mai alla notizia di qualcuno de' Fedeli alla cura nostra confidati, che, qualunque egli sia, pratica, siegue, insegna, sostiene, difende, o spiega qualcuno di questi errori condannati, in un senso contrario alla condanna qui fattane, noi loro ordiniamo sotto la medesima pena, di denunciarlo incontanente al supremo Tribunale del Santo Officio, cui appartiene la cognizione di questi delitti, e punire questa colpevole infrazione delle Pontifizie condanne.

Ma come la nostra Vigilanza Pastorale non avrebbe sola che poco, o niente di potere per l'estinzione totale di queste false Dottrine, che sono state insegnate e sparse da quelle medesime persone, che il Reame avea riconosciuto per suoi Dottori, se la mano Onnipotente dell' Altissimo, a cui siamo debitori della purità di nostra fede, non si degnasse di assisterci per la conservazione del-

della integrità di questa medesima fede, sulla quale si è degnato di stabilire questa Monarchia, noi ordiniamo a tutti i Sacerdoti della nostra Diocesi di dimandare a Dio con fervore in tutte le Messe solenni, e particolari, che celebreranno, che la sua divina Bontà si degni di estirpare da questi Reami la zizania, e la falsità di queste Dottrine si abbominevoli, che il nemico comune si è sforzato di seminare per mezzo delle mani superbe, e ambiziose di questi tiranni ingiusti, e perversi.

E affinchè la nostra presente Lettera Pastorale pervenga'alla notizia di tutte le persone, che ci sono sommesse, il nostro Reverendo Promotore spedirà gli ordini necessarj, perchè ella 'sia letta in tutte le Parrocchie, e in tutti i Monasteri della nostra Diocesi, che ella sia inserita nei Registri delle Visite: del che si farà render conto, affinchè tutti gli anni la medesima Pastorale sia letta novellamente.

Dato a Miranda sotto il nostro Sigillo li 26. Febrajo 1759.

Fr. Alexis, Vescovo di Miranda

Di ordine di vostra Eccellenza Reverendissima, Giuseppe Lodovico di Obeira Segretario.

Se-

*Segue il Catalogo accennato nella Lettera delle proposizioni condannate, come erronee, empie, e sediziose.*

1. Tu puoi lecitamente rapir l'onore a colui, che vuole farti perdere il tuo, se non puoi altrimente ristabilire la tua riputazione.

2. E' permesso di offendere colui, che offende.

3. Tu puoi senza peccato non obbedire al precetto, che Gesù Cristo ti ha fatto, di rendere bene per male.

4. Tu puoi parimente senza peccato prendere vendetta del tuo Nemico, benchè il Signore t'abbia comandato di perdonare.

5. Tu puoi ancora essere un Cristiano innocente, contravenendo al primo precetto della legge divina, o del Decalogo, che ti comanda di amare il tuo Prossimo, come te stesso.

6. Per tuo vantaggio, e tuo proprio interesse tu puoi far complotti, ed eseguire l'altrui morte.

7. I Prelati Secolari, e Regolari possono senza violare la moderazione di una legittima difesa, amazzare chiunque li discredita, o denigra il loro onore.

8. I Religiosi non solamente possono, ma ancora sono obbligati dalla Carità, che devono a se medesimi, ammazzare colui, che discredita qualcuno di loro, se da ciò ne risulta infamia per tutto il loro Ordine, o tutta la loro Comunità.

9. Gli Ecclesiastici, anche Regolari, possono amazzare per salvare i beni lor temporali.

10. Tu puoi uccidere un ingiusto aggressore; quando fosse in pericolo della sua dannazione: per-

perchè tu non sei la cagione di questo pericolo; in cui si trova, e non proviene, se non dalla sua malizia.

11. Per difendere la sua vita, o l'integrità de' suoi membri, un Figlio può ammazzare suo Padre, un Religioso il suo Superiore, e ciò, che ancora è più, un suddito può ammazzare il suo Re: purchè la morte di questo Re non cagioni allo Stato delle guerre, o altri simili danni.

12. Tu puoi ammazzar colui, che sai certamente prepararsi a farti perdere la vita co' suoi artificj, e calunnie.

13. Tu puoi negare il delitto da te commesso; benchè tu sappia che è provato dinanzi un Giudice competente, che t'interroga giuridicamente, e che è munito di prove, e dell'Autorità di diritto.

14. Molto più ti è permesso di fare un giuramento equivoco con una restrizione mentale.

15. Tu puoi valerti di simile equivoco senza rischio di essere colpevole di menzogna, o di spergiuro, quando tu ti vedrai obbligato di mascherare la verità per conservar la tua vita, il tuo onore, i tuoi beni, o quelli di persone a te congiunte.

16. Tu puoi preferire un interesse particolare al bene, e all'interesse pubblico.

17. Nelle Comunità Religiose è permesso di stabilire delle Conventicole segrete, proibite dalle leggi. La cosa stessa è permessa nelle case, e famiglie particolari.

18. E' permesso di combattere la dottrina espressa dei S.S. Padri, e contradirli nei loro scritti impressi, e pubblici, dopo eziandio, che l' Oracolo supremo del Vaticano ha dichiarato, che non si trovano errori nelle Opere loro.

19. E

19. E'permesso di contraddire la Sede Appostolica, le sue decisioni, e Bolle, durante il corso di un lungo seguito di anni.

20. Finalmente si può rovesciare un Reame, e rapire violentemente la vita ad un Monarca Cattolico, pio, generoso, e il più gran benefattore de' suoi assassini, senza che questi Assassini siano nemmeno colpevoli di peccato veniale.

Su queste proposizioni condannate come erronee, empie, e sediziose, e sopra tutte quelle, che ne derivano, come conseguenze necessarie, si aggira la Istruzione Pastorale da noi fatta, e pubblicata.

FINE.